

ORGANI DI CONTROLLO ED ORGANIZZAZIONE DELLA P.B. S.p.A.

La Società si è dotata di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, rappresentato da un insieme di regole, comportamenti, politiche, procedure e strutture organizzative volte a consentire attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi una conduzione dell'impresa sana, corretta ed indirizzata al conseguimento degli obiettivi aziendali, in un'ottica di creazione di valore in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità delle informazioni fornite agli organi sociali e al mercato, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello Statuto e delle procedure interne.

Il sistema di controllo interno definito con l'obiettivo di garantire l'attendibilità, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività del servizio e la trasparenza dell'informativa deve essere considerato come elemento integrato e non distinto rispetto al generale sistema di gestione dei rischi adottato da P.B. S.p.A.

In particolare le attività di progettazione, implementazione e monitoraggio del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno definito da P.B. S.p.A. sono ispirate

COMPONENTI DEL SISTEMA

L'organizzazione interna della società per azioni comprende tradizionalmente i seguenti organi fondamentali:

- **1) l'assemblea dei soci, che ha potere deliberante in alcune materie indicate dalla legge e/o nello statuto.**
- **2) l'organo amministrativo, che provvedono alla gestione della società;**
- **3) il collegio sindacale, che è l'organo di controllo interno.**
- **4) la società di revisione, che è l'organo di controllo contabile esterno.**

1) L'assemblea dei soci.

Il modello ordinario di amministrazione, come sappiamo, prevede che la nomina degli amministratori spetta all'assemblea dei soci, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo.

L'assemblea dei soci azionisti può essere «ordinaria» o «straordinaria». I due tipi di assemblea si distinguono tra loro sia per le diverse competenze sia per le diverse maggioranze necessarie per deliberare. Precisamente:

- l'assemblea ordinaria è quella competente per le materie indicate nell'art. 2364 (oppure, se la società ha il consiglio di sorveglianza, per le materie di cui all'art. 2364 bis), e delibera per legge con la maggioranza assoluta del capitale presente;
- l'assemblea straordinaria, invece, è quella competente per le materie indicate nell'art. 2365, e delibera con le maggioranze previste dagli artt. 2368 e 2369 (maggioranze che sono comunque più elevate rispetto a quelle stabilite per l'assemblea ordinaria).

2) L'organo amministrativo

Nell'ordinamento italiano, gli amministratori costituiscono l'organo cui è affidata la gestione dell'ente e la direzione dell'attività imprenditoriale. L'art. 2380-bis, comma 3 del codice civile consente che l'organo amministrativo possa avere sia carattere unipersonale che collegiale. L'**organo amministrativo** nel caso della PB S.p.A. è unipersonale (amministratore unico).

Ad esso è affidata la gestione dell'impresa, con facoltà di compiere tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale dell'impresa. L'organo amministrativo può deliberare su tutte le materie attinenti alla gestione della società che non siano riservate per legge o dallo statuto all'assemblea.

La PB S.p.A. ha optato per il modello organizzativo tradizionale e/o ordinario (così denominato perché si applica «in via ordinaria», e cioè tutte le volte che lo statuto non dispone diversamente) prevede l'esistenza di organi distinti per l'amministrazione e per il controllo della società: con la precisazione che entrambi gli organi vengono nominati dall'assemblea dei soci. Tali organi, sono l'organo amministrativo ed il collegio sindacale.

Il modello ordinario di amministrazione, prevede che la nomina degli amministratori spetta all'assemblea dei soci, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci, ed è ammesso inoltre l'amministratore unico (vedi art. 2380 bis), come nel caso della PB S.p.A.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi. Essi sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto; inoltre, gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, ma è previsto il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa (vedi l'art. 2383).

3) Il Collegio Sindacale.

Nel modello ordinario di amministrazione, il controllo interno sulla gestione della società è affidato al collegio sindacale, composto da tre o cinque membri effettivi – soci o non soci – che vengono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci (vedi artt. 2397 e 2400 c.c.).

Il Collegio Sindacale di P.B. S.p.a. è composto da tre membri effettivi

Il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea in data 22.10.2021 Sono stati nominati quali Sindaci Effettivi PICCOLO ADDOLORATE, società di revisione KPMG S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale CORONA VINCENZO, iscritto al registro revisori legali, con durata in carica tre esercizi.

Funzioni. Il Collegio Sindacale è l'organo deputato a vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e ha funzioni di controllo sulla gestione, dovendo in particolare verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione e di adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato da P.B. S.p.A., e del suo corretto funzionamento. Inoltre vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice Il Collegio inoltre formula la proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti. Il Collegio svolge altresì la funzione di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.39/2010.

Al Presidente del Collegio Sindacale spettano funzioni di coordinamento dei lavori del collegio stesso e di raccordo con altri organismi aziendali coinvolti nel governo del sistema dei controlli.

Per quanto riguarda i doveri del collegio sindacale (art. 2403), essi vengono descritti sostanzialmente come compiti di «vigilanza» sulla gestione sociale. E infatti viene stabilito, precisamente, che il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Come già abbiamo visto sopra, inoltre, è possibile in determinati casi che lo statuto della società affidi al collegio sindacale la 31 funzione del controllo contabile: e, in questa ipotesi, è chiaro che il collegio provvederà anche all'esercizio di tale funzione. Con riferimento poi ai poteri del collegio sindacale (art. 2403 bis), è previsto che i sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e che il collegio può chiedere notizie agli amministratori sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono essere documentati nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, che deve essere tenuto a cura del collegio stesso. È previsto inoltre, in caso di omissioni degli amministratori, che il collegio sindacale deve convocare l'assemblea dei soci ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge (vedi l'art. 2406). Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, e i sindaci devono assistere non solo alle assemblee dei soci, ma anche alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo (vedi artt. 2404 e 2405). Per quanto riguarda infine la responsabilità dei sindaci, è previsto – tra l'altro – che i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (vedi art. 2407)

4) Società di revisione - Il controllo contabile

Il controllo contabile è una forma di controllo che riguarda la contabilità e il bilancio delle società azionarie, e che viene effettuato da soggetti esperti – società di revisione o singoli revisori contabili – iscritti in un apposito registro istituito presso il ministero della Giustizia: cfr. art. 2409 bis del codice civile.

• Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, siano esse quotate o meno in borsa, il controllo contabile viene esercitato da una società di revisione. • In tutte le altre società azionarie, il controllo contabile può essere esercitato o da una società di revisione o da un singolo revisore contabile, secondo le norme che ora vedremo. Nelle medesime società inoltre (come già sappiamo), è possibile che il controllo contabile venga affidato al collegio sindacale: e, in questo caso, il collegio deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito registro presso il ministero della Giustizia. Ciò premesso, ricordiamo che le funzioni dei revisori contabili – o delle società di revisione – sono in particolare le seguenti (art. 2409 ter):

1. innanzitutto il revisore verifica, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2. in secondo luogo, il revisore verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
3. infine, il revisore esprime un giudizio sul bilancio con apposita relazione, e quest'ultima deve essere depositata presso la sede della società prima che il bilancio stesso venga approvato. Il soggetto incaricato del controllo contabile (cioè il singolo revisore o la società di revisione) può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili per il controllo e può procedere ad ispezioni. Inoltre, egli documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto (art. 2409 ter, ultimo comma). L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea dei soci e può essere revocato solo per giusta causa; la deliberazione di

revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito comunque l'interessato (vedi l'art. 2409 quater). Con riferimento poi alla responsabilità dei soggetti incaricati del controllo contabile, si applicano le medesime norme previste per i sindaci (vedi art. 2409 sexies).

5) Gli altri ruoli e funzioni aziendali con specifici compiti in tema di controllo interno e gestione dei rischi, articolati in relazione a dimensioni, complessità e profilo di rischio dell'impresa, incluso a titolo esemplificativo l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.lgs. 231/2001 il cui organo risulta dettagliatamente trattato nel MOG 231 della PB S.p.A..

6) Controllo giudiziario

L'intervento del tribunale L'intervento del tribunale nella vita di una società per azioni è previsto dalla legge quando vi è «fondato sospetto» che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione dell'impresa, purché tali irregolarità possano recare un danno alla società stessa o ad una società controllata dalla medesima (art. 2409 c.c.).

Qualora esistano ambedue le condizioni indicate (e cioè non soltanto il sospetto delle irregolarità, ma anche la possibilità di un danno per l'impresa sociale), è ammessa la denuncia dei fatti al tribunale da parte di tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale, oppure il ventesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Dopo che la denuncia è stata presentata, l'intervento del tribunale si attua nel seguente modo:

1. il tribunale deve convocare innanzitutto gli amministratori e i sindaci, i quali vengono «sentiti» in camera di consiglio. Successivamente, il tribunale può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società, allo scopo di verificare l'esistenza o meno delle irregolarità denunciate (le spese dell'ispezione sono a carico dei soci richiedenti);

2. tale ispezione, tuttavia, può essere evitata con una delibera dell'assemblea dei soci, con la quale vengono revocati gli amministratori e i sindaci in carica. L'art. 2409 comma 3°, più esattamente, stabilisce in proposito quanto segue: «Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute»;

3. se poi le irregolarità sussistono e i nuovi amministratori non sono in grado di eliminarle, il tribunale può disporre i provvedimenti provvisori che ritiene più opportuni (per esempio, può ordinare il sequestro di alcuni documenti della società). In questa fase, inoltre, il tribunale può convocare l'assemblea dei soci e, nei casi più gravi, può revocare gli amministratori della società e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata; 4. l'amministratore giudiziario deve rendere conto al tribunale del suo operato, e può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Inoltre, prima della scadenza del suo incarico, l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea dei soci. L'assemblea provvede alla nomina dei nuovi amministratori e dei nuovi sindaci, oppure delibera la messa in liquidazione della società.

FINE DOCUMENTO